

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 21 dicembre 1971, n. 1634.

In materia di incompatibilità, anche nel caso dei componenti l'Ufficio elettorale di sezione, le norme applicabili sono solo quelle tassativamente previste dalla legge e non è ammessa l'applicazione per analogia di altre norme.

Quando non risulti diminuita la garanzia di correttezza dello scrutinio, una diversità seguita nell'ordine delle operazioni di spoglio rispetto a quanto dedotto dal T.U. 16.5.1960, n. 570, non comporta la nullità delle operazioni medesime.

Omissis.

Sul primo motivo, nel quale i ricorrenti assumono che sarebbero stati violati i principi generali di diritto in tema di incompatibilità dei componenti dei seggi amministrativi, osserva il Collegio che le cause di incompatibilità costituendo una limitazione del diritto costituzionale garantito di esercitare una pubblica funzione e rappresentando una eccezione al diritto stesso, non possono essere estese per analogia, ma sono soltanto quelle tassativamente previste dalla legge.

Del tutto inconferente è al riguardo l'art. 97 cost., al quale i ricorrenti si richiamano e che concerne la pubblica amministrazione come anche l'art. 290 del t.u. l. com. prov. n. 148 del 1915 che disciplina l'obbligo di astensione dei consiglieri e degli Assessori comunali e dei componenti di altri organi collegiali locali, materia completamente diversa da quella elettorale.

Ove anche, in ipotesi che la Sezione esclude, si potesse ammettere un ricorso all'analogia in materia di incompatibilità fra le funzioni che spettano ai Presidenti di seggio, ai componenti ed agli scrutatori e quelle attribuite ai componenti dei collegi amministrativi i quali prendono parte a deliberazione, mancherebbe in effetti ogni analogia tra i due casi.

Omissis.

La censura dedotta nel sesto motivo, che illegittimamente uno scrutatore avrebbe passato le schede ad altro scrutatore il quale a sua volta le avrebbe passate al Presidente, non è chiara né può essere accolta la tesi con l'affermazione che lo spoglio, ove venga seguito un ordine diverso da quello indicato dalla legge, configuri una illegittimità e non garantisca la veridicità dello spoglio. Non può essere accolto infatti il principio che qualsiasi diversità seguita nell'ordine delle operazioni di spoglio indicate dal legislatore debba portare alla nullità delle operazioni senza che risulti diminuita la garanzia di veridicità nello spoglio medesimo.

Omissis.